

ACCREDITAMENTO SOCIALE/ISCRIZIONE ALBO FORNITORI

“ATTIVITA’ TERRITORIALI DEL SERVIZIO DI RIABILITAZIONE PSICO-SOCIALE, CENTRO ADDESTRAMENTO DISABILI C.A.D., SEMICONVITTO”

SCHEMA ACCORDO CONTRATTUALE TRA

- Il C.I.S.S.A. di Pianezza con sede legale in Pianezza (TO), Viale San Pancrazio.n°63, Codice fiscale 07239020014 rappresentato da dott.ssa Elisabetta Bogge in qualità di Direttore dell’Ente;
- L’A.S.L. TO3 con sede legale provvisoria in Collegno – TO, via Martiri XXX , Codice Fiscale/partita iva 09735650013, rappresentata da dott.ssa Mara Simoncini in qualità di Direttore di Distretto;
- L’Ente fornitore Fondazione -----
-----legalmente rappresentato da
_____ in qualità di legale rappresentate della
Fondazione, quale soggetto gestore dei _____

PREMESSO CHE

Con l’accreditamento, introdotto nell’ordinamento dall’art. 8-quater del D.Lgs n.229/1999 e definito dall’art. 29 della L. R. 1/2004 quale titolo necessario per l’instaurazione di accordi contrattuali da parte delle strutture socio-sanitarie con il sistema pubblico, si presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli previsti per l’autorizzazione al funzionamento.

Con la Legge 328/2000, riforma del welfare, si afferma che regioni e stato promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi e il diritto di scelta e all’art.11 viene trattato il tema dell’accreditamento.

Con D.G.R. 51-11389 del 2003 viene disciplinata l’applicazione della normativa sui L.E.A. all’area dell’integrazione socio-sanitaria.

Con D.G.R. 230-23699 del 1997 era stato affrontato il processo di qualificazione e potenziamento dei servizi socio-sanitari destinati a persone con disabilità.

Con D.G.R. 25-12129 del 12/9/2009 sono stati approvati requisiti e le procedure per l’accreditamento delle strutture socio-sanitarie.

Con determinazione del Direttore del Cissa n del _____ l’ente fornitore _____ è stato accreditato/iscritto all’Albo fornitori per:

- _____

Il C.I.S.S.A. di Pianezza intende avvalersi dei servizi sopra individuati per l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegna a corrispondere:

il 100% della *retta giornaliera / quota oraria* riconosciuta sulla base dei provvedimenti amministrativi vigenti, per gli interventi a esclusiva competenza sociale. Per gli interventi in compartecipazione con l’A.S.L, si impegna a corrispondere la percentuale secondo la tipologia di servizio/intervento;

la percentuale di compartecipazione è individuata nel _____ della quota oraria degli interventi educativi _____ ai sensi della normativa vigente.

L'A.S.L. TO3 intende avvalersi dei servizi sopra individuati per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegna a corrispondere la percentuale del ____ quota oraria degli interventi educativi e _____ ai sensi della normativa vigente.

Tutto ciò premesso,

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Premessa

Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle normative citate in premessa e di quanto previsto nel bando di accreditamento pubblicato sul sito istituzionale del Cissa in data (deliberazione direttore Cissa n. _____)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'Ente fornitore si impegna a rispettare quanto previsto dal presente contratto in riferimento alla tipologia del servizio/intervento offerto. I costi orari indicati sono iva esclusa.

Art.2

Oggetto

Il C.I.S.S.A. di Pianezza, di seguito denominato semplicemente C.I.S.S.A, e l' A.S.L. TO3, di seguito indicata semplicemente A.S.L., si avvalgono dei servizi citati in premessa, per l'erogazione di prestazioni socio sanitarie:

- *interventi educativi professionali sociali / socio-sanitari* per le tipologie di beneficiari e la mission specificate nel progetto valutato in sede di accreditamento;
- *semiresidenziale sociale / socio-sanitarie* per le tipologie di beneficiari e la mission specificate nel progetto valutato in sede di accreditamento

I servizi garantiscono le prestazioni di assistenza sociale e socio-sanitaria previste per le tipologie di servizi di cui alla *D.G.R. 51/2003, D.G.R. 25-5079 del 18/12/2012 e s.m.i.* avvalendosi delle strutture, servizi, personale e attrezzature, come definiti dalla normativa regionale di riferimento in materia di accreditamento.

Il gestore della *struttura / servizio*, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art.3

Requisiti autorizzativi, di accreditamento e impegni (personale - titoli professionali - organizzazione)

Il C.I.S.S.A. e l'A.S.L. si impegnano a supportare e/o affiancare l'Ente fornitore dei servizi/interventi nelle diverse azioni definite nel presente contratto.

L'Ente fornitore s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi, di qualità, progettuali e di accreditamento previsti dal quadro normativo di riferimento e a realizzare attività di formazione e supervisione del personale impiegato.

La documentazione relativa a quanto dichiarato deve essere prodotta in copia, prima dell'attivazione degli interventi di cui agli specifici servizi/interventi accreditati qualora non già agli atti.

La verifica sulla documentazione prodotta viene effettuata dal funzionario incaricato del controllo, che notificherà per iscritto all'organizzazione eventuali inadeguatezze della documentazione prodotta.

Il personale messo a disposizione ha carattere di stabilità, salvo eventi imprevedibili o previsti dalla normativa vigente e/o da istituti contrattuali.

L'Ente fornitore, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 39/2014 in ordine all'attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, deve dichiarare che il personale che sarà impiegato nello svolgimento del

servizio non è incorso in condanne per alcuno dei reati indicati all'art. 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313.

L'Ente fornitore sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza e assicurazione infortuni, nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico; dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto del presente contratto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL, Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF.

L'Ente fornitore è tenuto a prevedere la presenza di un responsabile o coordinatore laddove previsto (in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente), al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti, anche al fine di facilitare il coordinamento del servizio/intervento accreditato e i rapporti con il C.I.S.S.A./ASL, i suoi servizi e la rete di territorio, configurandosi altresì quale punto di riferimento per i famigliari degli interessati. La sua eventuale sostituzione dovrà essere prontamente comunicata.

L'Ente fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al C.I.S.S.A. /A.S.L. di fatti, accadimenti rilevanti riguardanti l'utenza, fermo restando gli obblighi di segnalazione alle Autorità Giudiziarie competenti e alle FF.OO.

L'Ente fornitore s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni dichiarando, per il personale preposto, ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati in tutto o in parte l'esecuzione di parti del servizio accreditato, numero e tipologia delle professionalità per l'espletamento del servizio accreditato, con indicazione puntuale delle qualifiche possedute; l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato, con indicazione puntuale delle qualifiche possedute, compresa la dichiarazione attestante il curriculum professionale e formativo, nonché il nominativo del referente e suo eventuale sostituto, dovrà essere trasmesso al C.I.S.S.A. e all'ASL, per ogni servizio/intervento accreditato e iscritto all'Albo fornitori; analogo elenco dovrà essere redatto per il personale da impiegarsi in caso di eventuali sostituzioni.

Su richiesta del C.I.S.S.A. e/o dell'ASL, l'Ente fornitore è tenuto a esibire la documentazione che attesti e comprovi tali caratteristiche (es. autocertificazione del legale rappresentante attestante l'applicazione contrattuale e le buste paga).

In caso di inadempienza alle prescrizioni dei soggetti preposti alle attività di vigilanza e/o di accreditamento, il C.I.S.S.A. e l' A.S.L. possono applicare le sanzioni di cui all'art. 14 del presente contratto.

In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accREDITAMENTO, il presente contratto s'intende **automaticamente risolto** e ne sarà data contestuale e immediata notizia alla Regione Piemonte e alla competente Commissione di Vigilanza.

L'Ente fornitore, per quanto concerne i servizi accreditati svolti in struttura, si impegna all'osservanza della normativa relativa alla sicurezza di ciascuna struttura (condizioni di stabilità, requisiti igienici previsti nei regolamenti locali di igiene e sanità, condizioni di sicurezza degli impianti, ...), garantendo attenzione costante all'idoneità degli spazi in relazione all'utenza accolta. Il C.I.S.S.A. e l' A.S.L. possono accedere, anche senza preavviso, a tutti i locali *della struttura o comunque nei luoghi ove viene erogato il servizio* e assumere informazioni dirette dal personale, dagli interessati e dai loro famigliari, in ordine alle prestazioni che devono essere garantite ed erogate.

Il C.I.S.S.A. e l' A.S.L. possono, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante l'organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e Organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

L'Ente fornitore si impegna a definire e garantire una **équipe minima**, al fine di offrire la necessaria continuità progettuale e relazionale e a individuare le modalità di sostituzione del personale.

L'Ente fornitore si impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento e a presentare con cadenza annuale gli aggiornamenti relativi al personale e alla carta del servizio.

Art.4

Attività territoriali del servizio di Riabilitazione psico-sociale.

Il servizio di riabilitazione psico-sociale è rivolto a persone con disabilità psichica e fisica di età compresa tra gli 0 e i 64 anni.

La sua finalità è quella di realizzare interventi educativi e riabilitativi indirizzati al recupero, al mantenimento e al potenziamento delle funzioni cognitive e motorie dei fruitori, al sostegno delle difficoltà emotive, all'acquisizione di nuove strategie relazionali e di adattamento.

L'Ente fornitore dovrà garantire, sulla base del Progetto di vita approvato dalla Commissione UMVD, interventi educativo/riabilitativi di gruppo e/o individualizzati.

L'attivazione degli interventi comporta la redazione del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) che dovrà essere predisposto e verificato in stretta collaborazione con il soggetto interessato/tutore, la sua famiglia e con tutti gli operatori (sociali, sanitari, scolastici ed educativi) che hanno in carico il soggetto.

I P.E.I. dovranno prevedere interventi educativi che potranno anche essere realizzati attraverso la partecipazione della persona con disabilità a laboratori proposti e organizzati dall'Ente fornitore stesso o già presenti sul territorio.

Gli interventi di gruppo e/o individualizzati possono essere svolti in sedi, ritenute idonee, individuate dall'Ente fornitore, anche avvalendosi delle locali associazioni di volontariato o di altre realtà aggregative del territorio, e con le quali dovranno essere stipulati opportuni accordi (senza oneri aggiuntivi a carico del C.I.S.S.A. e dell'ASL), presso i centri diurni del territorio, le sedi che ospitano la persona per lo svolgimento di tirocini socializzanti, le sedi territoriali del C.I.S.S.A. e dell'ASL TO3 del Distretto Area Metropolitana Nord e, se necessario, a domicilio degli utenti.

Per quanto riguarda la partecipazione alle attività e ai laboratori collegati con i Centri Diurni, anche in piccolo gruppo, le persone con disabilità dovranno essere accompagnate dal personale educativo di riferimento.

Dovrà essere mantenuto il rapporto numerico personale/utenti previsto dalla normativa vigente.

L'Ente fornitore previa accordo, mette a disposizione del personale del C.I.S.S.A./ASL gli interventi di gruppo svolti nei propri spazi per svolgere attività di osservazione.

Gli oneri relativi all'utilizzo di materiali di consumo o ad eventuali ulteriori oneri aggiuntivi per gli operatori ed eventuali consulenti sono a carico dell'Ente fornitore. Gli utenti di altri servizi afferenti al medesimo Ente potranno partecipare a laboratori ed attività organizzate dagli operatori del servizio di educativa territoriale con oneri a carico dell'Ente fornitore.

I costi delle attività di socializzazione sono a carico dei singoli utenti, i costi delle attività relativi agli educatori sono a carico dell'Ente gestore. Nessun onere aggiuntivo potrà essere richiesto alle famiglie per la partecipazione ai laboratori o alle attività presso i Centri con la sola esclusione dei costi per le attività di socializzazione esterne agli stessi (cinema, teatri, accesso a musei, mezzi di trasporto, consumazioni al bar ecc).

L'interruzione dei singoli progetti individuali potrà essere disposta, previo parere della Commissione UMVD, ad insindacabile giudizio del Consorzio e dell'ASL, senza possibilità per l'ente fornitore, di richiedere alcuna compensazione. Eventuali osservazioni e reclami da parte degli utenti/familiari saranno raccolte dal Consorzio/ASL che farà le opportune verifiche, in collaborazione con la Commissione UMVD, sia direttamente sia con il responsabile dell'aggiudicatario.

I progetti sono concordati con l'utente e la famiglia e ogni eventuale variazione dovrà essere sottoposta al NID ed alla Commissione di valutazione.

Gli interventi dovranno essere erogati, di norma, per ___ giorni settimanali (dal ___ al ___) dalle ore alle ore in tutti i mesi dell'anno. Per situazioni che presentino esigenze particolari il C.I.S.S.A. e l'ASL si riservano di richiedere all'Ente fornitore l'effettuazione degli interventi anche in orari diversi ed in giorni festivi, previa valorizzazione dello specifico intervento.

L'Ente fornitore garantisce la reperibilità telefonica dal _____ al _____ dalle alle ; l'organizzazione prevede inoltre la presenza di due coordinatori con orario di lavoro flessibile per garantire la presenza per l'erogazione del servizio.

Formazione del personale

L'Ente fornitore si impegna a fornire al proprio personale il necessario aggiornamento professionale, comprensivo degli adempimenti di legge, producendo annualmente un programma di formazione/aggiornamento/supervisione da inviare per conoscenza al Cissa e all'ASL .

Gli Enti concordano sulla base delle reciproche esigenze organizzative, le modalità di partecipazione del personale alle iniziative di formazione.

Durata interventi e ripartizione della spesa

Gli interventi hanno una durata massima definita nel P.E.I..

Gli interventi relativi alla fase istruttoria, funzionali alla stesura della relazione osservativa, qualora richiesti, potranno richiedere un massimo di 45 ore di intervento e tale fase dovrà concludersi entro 90 giorni dall'avvio.

L'eventuale dimissione o il rinnovo del P.E.I. deve essere proposta e autorizzata dalla Commissioni U.M.V.D. sulla base di valutazione del gruppo di lavoro multidisciplinare.

La spesa è ripartita in misura del 50% C.I.S.S.A. e 50% ASL..

Art.5

Documentazione del servizio e trattamento dei dati

Presso la sede di attività della struttura/servizio (es. ufficio) e, per gli interventi realizzati all'esterno di strutture, presso la sede indicata l'Ente fornitore deve essere conservata e costantemente aggiornata tutta la documentazione relativa al regime autorizzativo e/o di accreditamento iscrizione all'Albo Fornitori, comprensiva di:

- orario e modalità di visita della struttura/servizio da parte di persone esterne;
- *progetto del servizio;
- *foglio firma e lo schema di presenza di ciascuna professionalità impegnata all'interno della struttura/servizio;
- *l'orario settimanale di effettiva presenza di eventuali ulteriori professionalità specialistiche;
- piano delle attività giornaliere, settimanali e mensili condiviso con le persone interessate;
- *gestione dei dati e tutela della privacy;
- regolamento interno;
- progetti di controllo di qualità, ove esistenti;
- menù settimanale comprese le alternative previste per particolari esigenze (vegetariani, celiaci, allergici, motivi religiosi.....) se prevista la mensa;
- modalità e le procedure relative alla gestione/conservazione dei farmaci;
- diario giornaliero che riporti i fatti salienti con particolare riguardo per la vita di relazione, i rapporti tra gli ospiti, le attività svolte, i comportamenti problematici;
- protocolli e procedure relative a sanificazioni (giochi, ecc....), igiene degli ospiti, prevenzione sanitaria e protocolli pediculosi e scabbia;
- *registro degli infortuni;

Oltre alla documentazione sopra elencata, in ottemperanza all'art. 29 comma 4 del D.Lgs. 81/08, dovrà essere custodita e disponibile in sede:

- il Documento di Valutazione del Rischio della sede (art. 28 comma 2 lett. e D.Lgs. 81/08);
- nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute, così come individuato ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett.b;
- l'atto di nomina del Medico Competente, qualora nella Valutazione del rischio sia stato previsto.
- L'atto di nomina di almeno un addetto alla prevenzione incendi, in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione, conforme al DM 10 marzo 1998;
- L'atto di nomina di almeno un addetto al primo soccorso, in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione conforme al DM 388\2003;
- Piano di emergenza ai sensi del DM 10-3-98.(obbligatorio in presenza di 10 persone presenti dipendenti, eventuale pubblico).
- Documentazione attestante il percorso formativo di tutti i lavoratori in conformità ai contenuti previsti dall'Accordo Stato Regioni del 21:12:2011 e art. 36 – 37 D.Lgs. 81/08

(per i servizi non realizzati in struttura, la documentazione necessaria è solo quella contrassegnata dall'asterisco)

Tale documentazione deve costituire contenuto della **carta del servizio** al fine di garantire i diritti di informazione e partecipazione.

L'Ente gestore, all'atto della comunicazione dell'avvenuto accreditamento e iscrizione all'Albo Fornitori, deve trasmettere al CISSA e all' A.S.L. TO3, l'elenco nominativo, con relative qualifiche e monte ore settimanale, di tutto il personale costituente l'èquipe del servizio e di tutte le eventuali ulteriori figure professionali. Tali elenchi devono essere inviati annualmente.

Le variazioni del nominativo del responsabile devono essere comunicate immediatamente.

Qualora siano approvati progetti individualizzati di maggiore intensità, che prevedano personale dedicato a singoli ospiti, devono essere comunicati, prima dell'attivazione, i nominativi e le qualifiche degli operatori incaricati di tali compiti e il dettaglio delle ore e delle attività giornaliere in cui sono presenti.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, l'Ente viene designato, per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del servizio, **responsabile esterno del trattamento dei dati personali** degli utenti.

A tal fine, si fa riferimento alla **lettera di nomina**, allegata al presente contratto.

Art.6 (*)

Rette e pagamenti

Per ciò che concerne gli interventi di riabilitazione psicosociale di tipo socio-assistenziale è fissato in € procapite/ora esente IVA che il CISSA è tenuto a corrispondere all'Ente fornitore per ciascuna situazione in carico che benefici di interventi del servizio di riabilitazione psico-sociale non a rilevo sanitario.

Per le situazioni valutate dalle Commissioni UMVD e relative a interventi a rilievo sanitario del servizio di riabilitazione psico-sociale il CISSA è tenuto a corrispondere all'Ente fornitore il 50% della quota oraria pari a € IVA esente e l'A.S.L TO3 è tenuta a corrispondere all'Ente fornitore il 50% dell'importo orario pari a € IVA esente.

Le parti riconoscono che quanto contenuto nel presente articolo sarà oggetto di revisione e modifiche alla luce dei provvedimenti regionali che verranno assunti in materia e, pertanto, il presente contratto potrà prevedere eventuali ulteriori specificazioni e integrazioni.

Eventuali richieste di incrementi di costo da parte dell'Ente fornitore saranno valutate nell'ambito della Commissione Trattante composta dai rappresentanti dell'ASL TO 3 e degli Enti Gestori dei servizi sociali che si esprimerà collegialmente in merito all'accoglimento delle stesse.

Il presente contratto non impegna il CISSA e l'ASL TO3 all'utilizzo del servizio/intervento.

Il CISSA e l'ASL si impegnano a riconoscere la retta /importo orario solo per i posti effettivamente utilizzati / solo per le ore effettivamente svolte, nei limiti previsti dalla capienza dell'autorizzazione al funzionamento, dalla normativa regionale in merito e dai volumi delle attività riconosciuti.

Le ore autorizzate e non erogate **possono essere recuperate, previa autorizzazione da parte degli Enti pagatori**, entro il periodo autorizzato di intervento e dedicate allo stesso nucleo familiare per le quali erano previste.

Il lavoro diretto con l'utente e con il nucleo deve essere erogato nella misura di almeno l'80% delle ore autorizzate, Il restante 20% è relativo a incontri e verifiche con i punti rete significativi per i fruitori del servizio, raccordo con Servizi e le realtà territoriali, riunioni, stesura relazioni, coordinamento/formazione.

Il CISSA e l' A.S.L., liquidano separatamente all'Ente, ciascuno per la parte di competenza, la provvista relativa alle prestazioni effettuate, in conformità con gli impegni di spesa assunti, sulla base dell'emissione di fatture mensili o trimestrali posticipate e supportate dalla seguente documentazione:

- elenco nominativo delle presenze giornaliere delle persone in carico (se struttura) o elenco nominativo delle persone in carico e ore educative effettuate per gli interventi di riabilitazione psico sociale e sottoscritto dal rappresentante legale dell'Ente o dal responsabile della struttura / servizio all'uopo delegato, sotto forma di atto sostitutivo di notorietà;

Ulteriore documentazione contabile-amministrativa potrà essere richiesta dal CISSA e dall'ASL.

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro sessanta (60) giorni dalla data dell'esito positivo del controllo di conformità dei servizi prestati.

La liquidazione avverrà previo accertamento della regolarità dei servizi prestati e del rispetto delle norme che regolano la materia e fatta salva l'attestazione della regolarità della correttezza contributiva (DURC).

I termini di liquidazione sono sospesi:

- dal 10 dicembre al 10 gennaio di ogni anno per esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario del CISSA, nonché ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità;

- qualora insorgano contestazioni o pendenze sulla fornitura dei servizi.

Per le transazioni relative ai pagamenti l'Ente fornitore è obbligato a comunicare al CISSA e all'ASL se coinvolta gli estremi identificativi dei conti correnti su cui effettuare i versamenti. E' fatta salva la facoltà del CISSA e dell'A.S.L. se coinvolta di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qualvolta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per l'assolvimento degli obblighi di cui al presente contratto o per non conformità del documento contabile.

(*) Considerato che verrà stipulato un unico contratto con ciascun Ente che comprende tutti i servizi/interventi accreditati, per ciascuno di questi è indicata la retta giornaliera/importo orario e relative quote parte di imputazione CISSA/ASL.

Art.7

Monitoraggio – Controlli - Valutazioni

Il monitoraggio, a cura del CISSA e dell'ASL, attiene ai seguenti ambiti: accessibilità al servizio/struttura, continuità progettuale ed educativa in coerenza alla "mission" dichiarata dalla struttura/servizio, rispondenza e mantenimento del livello e delle caratteristiche contenute nel progetto presentato.

Fatte salve le competenze degli Organi di Vigilanza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, il CISSA e l'ASL, dove coinvolta, si riservano la facoltà di effettuare verifiche e controlli anche senza preavviso.

Le verifiche e i controlli sono effettuati alla presenza e in contraddittorio con l'Ente gestore del servizio/intervento accreditato o suo delegato.

L'Ente fornitore si impegna a rispettare le indicazioni regionali, del CISSA e/o dell'A.S.L. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sociale e socio-sanitaria.

I Servizi Sociali e Sanitari titolari delle situazioni delle persone seguite svolgono con i referenti del servizio/intervento, monitoraggi periodici relativi ai progetti individuali.

Le conseguenti valutazioni costituiscono elementi rilevanti per il lavoro permanente della Commissione di Accreditamento.

Hanno altresì accesso alle strutture le Associazioni operanti nel settore, munite di autorizzazione del CISSA, con riferimento al funzionamento complessivo della struttura/servizio. A tali Associazioni è fatto comunque divieto di accesso ai dati personali delle persone cui è rivolto il servizio.

Art.8

Adempimenti in caso di emergenza sanitaria.

L'Ente fornitore si impegna ad adempiere ad ogni indicazione, applicando quanto previsto dalle Linee Guida e/o dalle norme nazionali e regionali relativamente alla gestione dell'emergenza sanitaria.

Al fine della realizzazione del servizio garantendo la piena sicurezza, l'Ente fornitore, potrà proporre alla commissione UMVD modalità alternative di erogazione del servizio che risultino

congrue al raggiungimento degli obiettivi espressi nel PEI e a seguito di approvazione del progetto proposto potrà essere avviata l'erogazione dell'intervento in modalità alternativa.

L'Ente fornitore è altresì consapevole che nulla è dovuto dal Cissa e dall'ASL relativamente agli eventuali costi di gestione della emergenza stessa (acquisto di DPI, ...).

Art.9

Sistema aziendale per il miglioramento dei requisiti di accreditamento

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione e si impegnano a condividere metodologie, momenti formativi per realizzare e consolidare modelli operativi anche innovativi.

Si impegnano altresì a operare in sinergia al fine di sviluppare un processo di continuo miglioramento e monitoraggio dei requisiti di accreditamento legati al benessere della persona in collegamento con il suo contesto di vita, a sviluppare e mantenere attivi raccordi con il territorio in cui si svolge il servizio, creando opportunità di inclusione.

I servizi/interventi sono tenuti al totale rispetto delle disposizioni che regolano l'accreditamento, al mantenimento e allo sviluppo dei requisiti di qualità e di iniziative in collaborazione, volte a creare sinergie e opportunità diversificate per meglio rispondere alle esigenze delle persone interessate e dei loro nuclei di riferimento.

Qualora non in contrasto con le caratteristiche del servizio e le esigenze delle persone cui si rivolgono gli interventi, le strutture/servizi possono collaborare o fornire spazi per lo svolgimento di attività da parte di associazioni per la realizzazione di progetti e iniziative anche nell'ambito del tempo libero.

Art.10

Diritti degli utenti

I contraenti devono garantire che le persone interessate, in relazione all'età e capacità, siano:

- coinvolte nell'impostazione del progetto educativo / riabilitativo al massimo consentito dalle proprie capacità e dalla situazione giuridica;
- informate dell'evolversi della propria situazione progettuale;
- responsabilizzate nelle decisioni per le quali possano essere coinvolte.

Per le persone straniere è necessario avvalersi di mediatori culturali.

I rapporti e/o il coinvolgimento delle famiglie nella predisposizione e verifica dei progetti sono da concordarsi con i Servizi Sociali ed eventualmente Sanitari se coinvolti, attenendosi a quanto disposto da eventuali provvedimenti dell'AA.GG.

La struttura / servizio deve assicurare la tutela della riservatezza delle persone inserite e di tutte le persone interessate, rivestendo per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del servizio il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi del codice della Privacy;

di conseguenza il Rappresentante legale dell'Ente nomina gli incaricati del trattamento di dati personali e li comunica al CISSA e all'ASL. Nel caso in cui l'Ente intenda comunicare dati personali di utenti ad altri soggetti, per finalità diverse da quelle connesse ai compiti istituzionali, dovrà richiedere apposita autorizzazione del titolare (CISSA e ASL) nonché acquisire il consenso della persona o degli esercenti la potestà o della persona cui i dati si riferiscono.

Art.11

Inadempienze e sanzioni

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

Il CISSA e l'A.S.L accertata l'inadempienza (in casi non urgenti o lievi/lievissimi) a uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla e a far pervenire le proprie controdeduzioni e l'adozione dei provvedimenti atti a rimuoverne le cause entro il **termine di 30 giorni**.

Nei casi ritenuti da CISSA e/o dall'A.S.L. di particolare **urgenza o gravità** (cioè da cui scaturisca una riduzione del servizio o un pregiudizio alla persona), la risposta alla contestazione deve pervenire entro il **termine massimo di 72 ore**, così come la soluzione delle problematiche emerse.

Qualora entro i suddetti termini non siano state presentate idonee giustificazioni e/o adottate le succitate contromisure, il CISSA ed eventualmente l'A.S.L competente, si riserva la facoltà di applicare **penalità nella misura della riduzione del compenso globale mensile** da corrispondere per un importo minimo del 5% e uno massimo del 15% dello stesso in relazione alla gravità della violazione. L'entità della riduzione sarà commisurata alla gravità dell'inadempimento, fermo restando il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Si considerano **inadempimenti lievissimi** quelli che non compromettono la prestazione del servizio.

Integrano invece la fattispecie di **inadempimento lieve** quelle situazioni che, pur compromettendo l'esecuzione del servizio, possono essere prontamente sanate (entro 72 ore). Si qualifica altresì lieve inadempimento il reiterarsi di violazioni lievissime.

Sono considerati **inadempimenti gravi** quelle situazioni tali da compromettere il servizio, quando non si provveda a sanarle entro le 72 ore; allo stesso modo vengono ritenuti inadempimenti gravi i casi di reiterati lievi inadempimenti.

Non possono mai essere considerate quali inadempienze lievissime o lievi:

- *gravi mancanze nella cura delle persone interessate ;*
- *carezza di personale;*
- *lesioni o danni alle persone interessate, dovute alla responsabilità del gestore.*

Nel caso della persistenza delle inadempienze contestate, il CISSA e l'ASL si riservano di procedere per il periodo ritenuto necessario a sospendere nuovi inserimenti e/o a dimettere/trasferire le persone interessate.

Nel caso di gravi, persistenti e/o reiterate inadempienze nella gestione della struttura/servizio, il CISSA, e l'ASL, si riservano di procedere alla revoca dell'accreditamento e alla risoluzione anticipata del presente contratto, con immediata notizia agli Enti interessati.

Il CISSA e l'A.S.L. possono inoltre procedere alla richiesta di risarcimento dei danni. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

L'Ente fornitore si impegna all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti e decreti di carattere ordinario e/o eccezionale, vigenti o emanati in corso di servizio da Autorità competenti e relativi sia a questioni tecniche sia a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie; eventuali sanzioni previste da tali norme saranno a carico del contravventore, sollevando il CISSA e l'ASL da ogni responsabilità.

In caso di emanazione delle norme di cui sopra incidenti sul contenuto del contratto stipulato, fatta eccezione per quanto concordato in termini di corrispettivi economici per gli inserimenti/servizi, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato e integrato.

Art.12

Controversie

Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

Gli arbitri saranno designati dalle parti che hanno sottoscritto il contratto. La procedura relativa alla nomina e all'attività del Collegio sarà curata dalla CISSA di concerto con l'A.S.L; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.

Art.13

Durata

Il presente contratto decorre dal_____ e avrà durata sino al_____ (4 anni), fatto salvo che intervengano provvedimenti di revoca dell'accreditamento/iscrizione di cui all'art. 14 e salvo disdetta da parte di uno dei contraenti a mezzo R/R con preavviso di tre mesi, e **non è soggetto a tacito rinnovo.**

Il contratto viene redatto in una copia per ciascun contraente.

Durante la vigenza del presente contratto possono essere apportate modifiche e/o integrazioni migliorative di aspetti organizzativi/gestionali dello stesso approvate con apposito provvedimento dirigenziale.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, fatta eccezione per quanto concordato in termini di corrispettivi economici per gli inserimenti / servizi, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro novanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare al CISSA e all'A.S.L..

Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Art.14

Recesso

Il CISSA/ASL, nel caso di variazioni degli attuali presupposti legislativi, normativi o regolamentari in base ai quali si è proceduto all'accreditamento del servizio nonché al verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o per sopravvenute necessità di modifiche organizzative del servizio oggetto del presente contratto, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente e insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che l'Ente fornitore possa pretendere risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara fin d'ora di rinunciare.

Art.15

Spese di contratto

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Art.16

Responsabilità

L'Ente fornitore solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio dovessero subire le persone impegnate nell'esecuzione del servizio ed è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria.

L'Ente fornitore assume in proprio, tenendone sollevata il CISSA/ASL, ogni responsabilità risarcitoria e le obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione degli interventi eseguiti. In ogni caso è a carico dell'Ente fornitore l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le misure e delle cautele necessarie per evitare il verificarsi di danni di qualsiasi genere alle persone, a beni mobili e immobili. Ogni più ampia responsabilità in caso di inconvenienti e di infortuni ricadrà sull'Ente fornitore restandone pertanto pienamente sollevata e indenne il CISSA/ASL.

L'Ente fornitore è altresì responsabile degli adempimenti di legge in materia contributiva e tributaria.

Art.17

Osservanza leggi e decreti

L'Ente fornitore sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del presente contratto.

L'Ente gestore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette al servizio oggetto del presente capitolato.

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque dallo stesso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'Ente fornitore è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura a esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

Art.18

Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale, non hanno alcun effetto ove non siano autorizzate.

La cessione deve essere notificata al CISSA/ASL.

Art.19

Scioglimento o altre cause di modifica della titolarità del contratto

L'Ente fornitore si obbliga per sé e per i propri eredi e aventi causa. In caso di scioglimento o amministrazione controllata in capo all'Ente fornitore, il presente contratto si intende senz'altro revocato e il CISSA/ASL provvederanno a termini di legge.

Art.20

Tracciabilità

La delibera dell'ANAC del 31 maggio 2017 al punto 3.5 Servizi sanitari e sociali ribadisce quanto già indicato nella determinazione n. 4/2011 per la quale le prestazioni socio sanitarie erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, ai sensi della normativa in materia, non possono ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità in quanto *la peculiarità della disciplina di settore non consente, infatti, di ricondurre agevolmente tali fattispecie nell'ambito del contratto d'appalto*. I soggetti accreditati dovranno comunque comunicare, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, al versamento dei corrispettivi per le prestazioni erogate e le persone delegate a operare su di essi.

Art.21

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla attuazione di quanto previsto dal presente accordo avverrà nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR 2016/679). Ogni Ente gestore di servizi/interventi accreditati verrà nominato Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo Privacy - GDPR 679/2016.

Art.22

Codice di Comportamento

Nell'espletamento del proprio lavoro, gli operatori impiegati dall'Ente fornitore dovranno osservare le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio e dell'ASL ed i Piani anticorruzione.

Art.23

Domicilio e Foro competente

A tutti gli effetti del presente contratto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data

PER L'ENTE FORNITORE

PER IL C.I.S.S.A.

PER L'A.S.L.